

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ADAMOLI, CAVALLI, DI BENEDETTO, FILIPPA, FOSSA, MINELLA MOLINARI** Angiola, **MORANDI, PERRI** e **ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1969

Conversione in istituto statale del liceo artistico legalmente riconosciuto « Nicolò Barabino » istituito e gestito dal comune di Genova

ONOREVOLI SENATORI. — La civica amministrazione del comune di Genova gestisce fin dal lontano 1927 un liceo artistico intitolato a « Nicolò Barabino ».

Nel maggio del 1939 veniva accettata la iscrizione dell'istituto stesso all'Ente nazionale insegnamento medio (ENIMS) oggi Ispettorato per l'istruzione media non governativa, iscrizione che ha comportato *ipso iure* il riconoscimento legale a tutti gli effetti di legge, riconoscimento poi ratificato con apposito decreto ministeriale in data 31 luglio 1939.

Il numero degli alunni iscritti e diplomati nel detto liceo è andato progressivamente aumentando sicchè oggi funzionano presso il detto liceo, trasferitosi nel febbraio 1968 nella nuova sede appositamente edificata dal comune di Genova e sita in viale Orti Sauli, cinque corsi completi per un totale di n. 21 classi con una popolazione scolastica di 672 alunni.

Ma le esigenze connesse con la ridistribuzione istituzionale delle competenze tra Comune e Stato fanno sì che l'Ente locale non possa continuare ad affrontare compiti

che sono propri dello Stato mantenendo ancora la gestione del « Barabino », che fino all'inizio dell'anno scolastico 1967-68 è stato l'unico liceo artistico esistente nell'ambito della provincia.

D'altro canto, se l'apertura, avvenuta a Genova nello scorso anno, di una sezione staccata del liceo artistico statale di Torino è valsa a permettere l'accesso agli studi artistici a quei giovani che più non trovavano capienza nell'ambito della struttura del « Barabino » in quanto il Comune per ragioni economiche non poteva far fronte come per il passato alle sempre crescenti richieste di nuove classi, ha però creato in Genova un'anomala situazione che vede la coesistenza di un istituto di solide e sperimentate tradizioni con una sezione staccata di liceo di un'altra città.

È evidente, pertanto, che nell'interesse della scuola genovese sia necessario provvedere a dare definitiva struttura organica al settore dell'istruzione artistica convertendo in statale il liceo artistico « Nicolò Barabino » e, nel contempo, sopprimendo la sezione di Stato del liceo artistico di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Torino che non avrebbe, conseguentemente, più ragione d'essere.

Sussistono infatti pienamente in proposito i presupposti sia in fatto che in diritto ai fini di tale operazione, che corrisponde a concrete esigenze della cittadinanza di cui si sono resi interpreti anche in sede parlamentare taluni onorevoli senatori mediante apposite interrogazioni e che trova consenzienti i capigruppo consiliari di tutti i partiti politici della città.

Sotto il primo profilo, infatti, si rileva l'esistenza di una sede modernamente attrezzata entrata in esercizio da poco più di un anno e costruita allo scopo, che il comune di Genova concederebbe a titolo gratuito allo Stato, mentre il materiale didattico, scientifico, artistico e tecnico esistente, nonchè la biblioteca, verrebbero trasferiti in proprietà allo Stato a titolo gratuito.

Basti a tale proposito pensare che la biblioteca, fornita di opere opportunamente scelte in rapporto alle discipline insegnate, comprende circa 4.000 volumi e la fototeca conta circa 3.500 fotografie cui si aggiungono 4.500 diapositive con relative macchine di proiezione, nonchè materiale vario per l'insegnamento delle materie artistiche, ivi compresa apposita gipsoteca.

Sotto il profilo di diritto valgono argomenti molteplici:

1) l'inesistenza di licei artistici paraggiati essendo gli attuali licei artistici o legalmente riconosciuti, come appunto il « Nicolò Barabino », o statali;

2) gli ottimi risultati didattici conseguiti per lunghi anni dall'istituto e le posi-

tive relazioni compilate sulla sua attività dai commissari governativi e dalle commissioni di maturità;

3) l'autorizzazione ministeriale in forza della quale, in eccezione a quanto disposto per tutte le scuole legalmente riconosciute, agli esami di maturità che si svolgono al liceo « Barabino » possono iscriversi anche candidati privatisti;

4) la posizione del personale direttivo ed insegnante, tutto fornito dei prescritti titoli di abilitazione se docente delle materie culturali e di titoli artistici professionali come richiesto nei Licei di Stato, se assunti per altre discipline tecnico-artistiche. Inoltre il personale di ruolo è stato nominato a seguito di appositi concorsi banditi in conformità a quelli tenuti per cattedre dei corrispondenti istituti statali ed il personale incaricato è stato similmente assunto secondo le norme sancite dalle ordinanze ministeriali;

5) la precisa posizione giuridica che deriva all'istituto nell'ambito comunale da una sua specifica pianta organica regolarmente approvata dall'autorità tutoria.

Trattasi, pertanto, di un patrimonio culturale di primaria importanza che è opportuno venga conservato ed acquisito ai ruoli statali sia per il suo valore specifico, sia ai fini di continuare nel tempo le tradizioni proprie del liceo « Nicolò Barabino » ed anche per riconoscimento dell'opera che il comune di Genova ha meritoriamente svolto per più di quarant'anni a favore della istruzione artistica a Genova.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° ottobre 1969 il liceo artistico legalmente riconosciuto « Nicolò Barabino », istituito e gestito dal comune di Genova, è convertito in liceo artistico statale mantenendo analoga denominazione.

Art. 2.

All'atto della conversione il comune di Genova concederà in uso allo Stato, a titolo gratuito, l'immobile sito in viale Orti Sauli, n. 34, in cui ha attualmente sede detto liceo artistico con le pertinenze annesse.

Sarà trasferito a titolo gratuito allo Stato tutto il materiale didattico, scientifico, artistico e tecnico esistente nell'istituto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè la biblioteca.

Art. 3.

Il direttore e gli insegnanti di ruolo del liceo artistico « Nicolò Barabino », saranno assunti nei ruoli ordinari dello Stato ed inquadrati negli stessi sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino nominati in pianta in conformità di provvedimenti deliberativi adottati dal comune di Genova, gestore dell'istituto di cui trattasi, e resi debitamente esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 530, del 9 giugno 1947.

Art. 4.

Il direttore e gli insegnanti di ruolo assunti alle dipendenze dello Stato a norma del precedente articolo verranno inquadrati nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al direttore ed agli insegnanti di ruolo del liceo artistico « Nicolò Barabino », sarà

considerato utile agli effetti del collocamento nella classe di stipendio e degli aumenti periodici, il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione del comune di Genova.

Sono salve, mediante l'attribuzione a carico del bilancio del comune di Genova di una differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti periodici, le condizioni di migliore trattamento economico eventualmente usufruite dal personale direttivo ed insegnante di cui trattasi, alle dipendenze del detto comune di Genova e prima del passaggio all'Amministrazione dello Stato.

A tal fine dovrà calcolarsi la somma dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso e continuativo il personale di cui al precedente comma goda all'atto della conversione dell'istituto.

Art. 5.

Al direttore ed agli insegnanti assunti nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione, la pensione e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modifiche, relative al personale assunto in scuole statali a seguito di statizzazione di scuole pareggiate.

Art. 6.

Le cattedre di ruolo del liceo artistico « Nicolò Barabino » che risulteranno disponibili effettuato l'inquadramento degli insegnanti di ruolo in esecuzione del disposto dell'articolo 4 della presente legge, saranno conferite mediante concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo in servizio presso il detto liceo alla data della sua conversione in statale.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui sopra, ai soli insegnanti di materie cultu-

rali, verrà richiesta l'abilitazione prescritta dalle vigenti disposizioni.

Gli aspiranti potranno ottenere l'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per la ammissione ai concorsi.

In ogni caso il servizio prestato alle dipendenze del comune di Genova dai predetti insegnanti in qualità di non di ruolo, sino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dello Stato, come servizio prestato nei corrispondenti licei artistici di Stato.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva ordinanza ministeriale, saranno emanate le disposizioni necessarie ai fini di disporre gli inquadramenti nei ruoli dello Stato del direttore e degli insegnanti del liceo artistico « Nicolò Barabino ».

Con la stessa ordinanza sarà determinata la dotazione organica del liceo di cui trattasi in rapporto alla sua consistenza ed in conformità alle vigenti disposizioni concernenti i licei artistici di Stato, provvedendosi conseguentemente al necessario ampliamento degli attuali quadri organici del personale direttivo, insegnante, di segreteria e subalterno dei licei artistici statali.

Art. 8.

Dalla data del 1° ottobre 1969 l'attuale sezione distaccata del liceo artistico di Stato di Torino, funzionante in Genova, via Digione n. 1, è soppressa.

Gli studenti attuali del liceo artistico legalmente riconosciuto, passano direttamente a far parte del liceo artistico statale, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi compiuti.